

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GRUPPO TRANS - APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata "**Gruppo Trans -APS**", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

Gruppo Trans si propone come Associazione democratica, pacifista, laica, apertistica, femminista, antifascista, antirazzista, multi-etnica.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore delle persone transessuali, transgender, intersessuali e di genere non conforme, l'Associazione si propone di:

- incentivarne l'inclusione e l'accoglienza nella vita associativa tramite riunioni periodiche di attivismo, incontri di socializzazione e laboratori tematici, organizzazione di eventi ricreativi;
- contrastare la trans-negatività, aumentare la visibilità e l'integrazione sociale della comunità, contrastare l'emarginazione socio-economica (in particolare delle persone migranti, sex workers, homeless, in detenzione) tramite manifestazioni pubbliche e campagne di informazione rivolte sia agli/alle associati/e sia all'esterno;
- sollecitare la riforma dell'attuale quadro normativo tramite dibattiti pubblici, articoli, lettere, interventi su social network, al fine di rendere i percorsi di transizione più accessibili, rapidi e personalizzati, e di garantire l'autodeterminazione e il riconoscimento dei corpi e delle identità delle persone transessuali ed intersessuali, tutelandole dalla medicalizzazione forzata;
- fornire servizi di accoglienza, ascolto e tutoraggio attraverso attività di sportello o assistenza individuale (de visu, telefonica o a mezzo social);
- formazione di operatori alla pari esperti, che possano collaborare con realtà istituzionali e associative in ambito scolastico e socio-sanitario;
- fornire assistenza anche legale, tramite sportello, per l'inserimento lavorativo, la tutela antidiscriminatoria sul posto di lavoro e l'accesso a formazioni professionali qualificanti;
- sensibilizzare in ambito scolastico tramite interventi e laboratori sull'identità di genere, sui percorsi di transizione e sull'educazione alle differenze;
- promuovere l'inclusione, con progetti di carriera alias, in ambito scolastico e universitario;
- promuovere l'inclusione nell'attività sportiva - amatoriale e agonistica - con progetti di carriera alias in collaborazione con enti e federazioni sportive.

Le attività elencate sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 5 – PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato via e-mail entro 7 giorni ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è presentata in forma scritta da parte dell'interessato tramite apposito modulo e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

Il/la richiedente, compilando la domanda di ammissione dovrà presentare un documento di identità ai fini della registrazione dei dati anagrafici; una volta deliberata la sua ammissione a socio, al momento del versamento della quota associativa riceverà una tessera, di proprietà dell'associazione, numerata e mai cedibile a terzi, sulla quale sarà riportato il nome indicato al momento dell'adesione, sia che esso coincida con quello anagrafico sia che si tratti di nome di elezione conforme all'identità di genere percepita dalla persona.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorso un mese dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, denigrazione della stessa, dei suoi organi e dei/delle suoi/e soci/e;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.
 - appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
 - danno materiale all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature in uso.

Il **recesso** da parte degli/delle associati/e deve essere comunicato in forma scritta tramite lettera raccomandata da fare pervenire al Consiglio Direttivo presso la sede legale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei/delle soci/e è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto via e-mail, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il/la socio/a receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I/le soci/e hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, a favore di soggetti che abbiano aderito all'associazione da almeno tre mesi. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali;
- a garanzia dell'autonomia dell'Associazione che nell'art. 2 del presente Statuto si definisce apartitica, è stabilita l'incompatibilità tra incarichi elettivi nell'Associazione ed incarichi di partito, dalle candidature elettorali ai ruoli di responsabilità politica nei partiti. Nel caso in cui un/a componente di uno degli organi di direzione o di controllo dell'Associazione ricopra una carica elettiva in un'altra Associazione o gruppo, qualora venga rilevata una situazione di conflitto di interessi o comunque tale da pregiudicare l'operatività degli organi di direzione o controllo e/o in generale dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere al/la suddetto/a componente di scegliere quale incarico mantenere, senza che il suo status di socio/a decada in alcun modo.

I/le soci/e sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei/delle soci/e;
- il Consiglio direttivo;
- il/la Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci e dalle socie dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti/e i/le soci/e, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli/le associati/e iscritti/e da tre mesi nel libro soci.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante avviso scritto tramite mezzi telematici e pubblicato tramite i canali di comunicazione ufficiali dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

ART. 11 – QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

ART. 12 – QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei/delle soci/e intervenuti/e con diritto di voto. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli/delle associati/e presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei/delle presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e.

Ciascun associato/a ha un voto.

Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un/a altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato/a non può ricevere più di una delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 13 – COMPETENZE

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai/dalle soci/e esclusi/e;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci e delle socie. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli/le associati/e.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli/delle associati/e provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli/delle associati/e immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli/delle associati/e;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei/delle soci/e;
- Il Consiglio Direttivo può deliberare che l'Associazione si avvalga dell'opera di professionisti/e, anche esterni ad essa, per effettuare attività volte a realizzare in modo efficiente i fini istituzionali dell'ente, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in conformità alla normativa di riferimento .

ART. 16 – CONVOCAZIONE, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi attraverso ausilio di mezzi telematici , almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti, ed esso assume le proprie deliberazioni il voto favorevole della maggioranza degli/delle presenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta da un suo componente e sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei/delle soci/e, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

ART.18- PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, organo facoltativo, può essere eletto dall'Assemblea per suoi particolari meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, non è gravato di alcun onere istituzionale inerente la funzione presidenziale.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 19 – TESORIERE/A

Il/la Tesoriere/a è eletto/a dall'Assemblea dei/delle soci/e. Redige il rendiconto preventivo e consuntivo dell'Associazione, ha il compito di tenere le scritture contabili, di raccogliere e verificare i giustificativi di spesa, di effettuare materialmente i pagamenti e i rimborsi, di espletare tutti gli adempimenti di carattere contabile e fiscale richiesti per legge o Statuto. Per l'espletamento dei propri compiti il/la Tesoriere/a ha la facoltà di farsi coadiuvare da una figura professionale, anche esterna all'Associazione.

Art. 20 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- il libro degli/delle associati/e;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei/delle soci/e in data 18 settembre 2019.

Il Presidente _____

Il Segretario _____